

**Polizia Locale**

[polizia.locale@terredargine.it](mailto:polizia.locale@terredargine.it)

[polizia.locale@pec.terredargine.it](mailto:polizia.locale@pec.terredargine.it)

Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)

Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

**Prot. n. /2024 del**

**Ordinanza n. 249/2024/Carpi**

**OGGETTO:ORDINANZA TEMPORANEA DEL DIVIETO DELLA SOSTA CON RIMOZIONE, DEL DIVIETO DEL TRANSITO SUL MARCIAPIEDE, DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, NEL COMUNE DI CARPI, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE;**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSA**

**PREMESSO**

che in data 05/01/2024 (Prot. 720/2024) perveniva alla Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine da parte del Servizio Polizia Amministrativa dell'Unione Terre d'Argine Area Territoriale di Carpi, richiesta del. Sig. V. A., per conto della ditta "EDRA SRL.", con sede a Carpi (MO) via G. Reni cv. 13/A, richiesta Proroga di occupazione di suolo pubblico a Carpi, in via San Bernardino Da Siena, dal civico 31 al civico 33, per ristrutturazione di edificio residenziale;

**VISTA**

La richiesta SUAP per rinnovo occupazione prot. n. 25747/2024 del 02/04/2024;

**VISTA**

La precedente ordinanza viabile n. 11/2024 del 05/01/2024;

**VISTO**

le caratteristiche tecniche e dimensionali di via San Bernardino Da Siena, strada a senso unico di marcia, direzione Ovest/Est, in centro storico, di dimensioni limitate, con traffico a volte intenso, misto, e parcheggi sul lato Nord;

**VISTI**

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO**, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000.

**VISTO**

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

## **VISTO**

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

## **VISTA**

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi

La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera

La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano

La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena

avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

## **VISTA**

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

## **MOTIVAZIONE**

### **RITENUTO**

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui sopra

**DALLE ORE 00.00 del 08/04/2024  
ALLE ORE 24.00 del 30/06/2024**

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 33 DI VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, A CARPI, LATO NORD, CON SOPPRESSIONE DI 3 POSTO AUTO A CONTROLLO DELLA SOSTA A DISCO ORARIO;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE LATO NORD, DI VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, A CARPI, DAL CIVICO 31 AL CIVICO 33;**
- **PEDONI LATO OPPOSTO;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, SU VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, A CARPI, LATO NORD, CON OBBLIGO DI PASSAGGIO A DESTRA, LATO SUD.**

## **PRESCRIZIONI**

Sarà cura della Ditta richiedente di provvedere, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni:

- **posizionare segnaletica verticale di "Divieto di Sosta" con pannelli integrativi indicanti la "rimozione", i riferimenti temporali "dalle ore 00:00 del 08/04/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2024" e le frecce indicanti "Inizio"(punta in alto) dal civ. 31 e "Fine"(punta in basso) al civ. 33 in via San Bernardino Da Siena,.**

**I segnali verticali di divieto devono essere collocati almeno 48 ore prima della data d'inizio dei divieti; il corretto posizionamento della segnaletica deve essere verbalizzato dalla polizia locale, nel termine delle 48 ore predette, a seguito di sopralluogo effettuato dietro specifica richiesta della ditta interessata;**

**La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.**

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

**I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495**

**La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 ( codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 ( regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.**

**L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.**

**Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;**

1) L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2) In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Locale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3) Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

## AVVISI

L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d'Argine, ed all'Albo Pretorio del Comune di Carpi.

Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Commissario Capo Tangerini Daniela.

In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

## MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretoria del Comune di Carpi
- SUAP;

**Carpi lì, 04/04/2024**

**Il Dirigente della Polizia Locale  
Davide Dott. Golfieri**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIABILE E' SUBORDINATA AL  
RILASCIO DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO  
PUBBLICO**